

STATUTO

§ § § § §

Denominazione, sede, oggetto, durata

Art. 1

1.1. È costituita una società per azioni con la denominazione

"APAM ESERCIZIO S.P.A."

Art. 2

2.1. La società ha sede nel Comune di Mantova all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2. L'organo amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2365 secondo comma del codice civile, ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub 2.1. e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

2.3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è, a tutti gli effetti, quello risultante dal libro soci.

2.4. Il socio può, con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono registrati nel libro dei soci a cura dell'Organo Amministrativo. Ogniqualvolta la legge od il presente statuto lo consentano, le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra specificati.

2.5. Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate dai soci interessati alla società a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Art. 3

3.1. La società ha per oggetto l'attività di:

a) gestione di servizi di trasporto pubblico locale in ambito urbano, suburbano ed extraurbano, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;

b) svolgimento di ogni altro servizio sussidiario, integrativo e/o complementare al trasporto pubblico di linea;

c) svolgimento di ogni servizio e attività commerciale o produttiva, collaterale, sussidiaria, strumentale e comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità (quali ad esempio: servizio di noleggio con e senza conducente, servizi gran turismo, impianto e gestione di servizi a chiamata e/o a domanda debole, impianto e gestione di attività di autoriparazione di veicoli anche per conto terzi, impianto e gestione di attività relative alla mobilità urbana, ecc.).

d) - il commercio, per conto proprio e/o di terzi o tramite terzi, di: giornali, riviste, periodici, libri, raccolte, album e pubblicazioni varie, con relativi inserti ed annessi, ed altri articoli da edicola; articoli di cartoleria e cancelleria; schede telefoniche per telefonia fissa e mobile; articoli per fumatori; articoli ricordo; biglietti per autobus e

per mezzi pubblici in genere, per eventi e spettacoli; articoli di artigianato; biglietti delle lotterie e dei giochi vari, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

e) - l'attività di produzione e vendita di energia elettrica sotto le sue più svariate forme.

3.2. In via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale ed immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico, ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile; potrà inoltre contrarre finanziamenti e mutui con istituti di credito, banche, società o privati, concedendo garanzie, anche reali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse della società, nonché assumere partecipazioni ed interessenze, direttamente od indirettamente, in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, od affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il limite di cui all'art. 2361 del codice civile ed esclusa qualsiasi attività di successivo collocamento a terzi od al pubblico, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

Art. 4

4.1. La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2050. La società potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5

Capitale sociale e finanziamenti soci

5.1. Il capitale è fissato in Euro 5.345.454,10 (cinquemilioni trecentoquarantacinquemilaquattrocentocinquantaquattro virgola dieci) ed è rappresentato da numero 10.909.090 (diecimilioni novecentonovemilanovanta) azioni del valore di nominali Euro 0,49 (zero virgola quarantanove) cadauna.

5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, con le maggioranze previste dal successivo Articolo 17.1

5.3. L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria con le maggioranze previste dal successivo Articolo 17.1, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Tale facoltà non comprende anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile.

La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

Art. 6

6.1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, con le

maggioranze previste dal successivo Articolo 17.1.

Art. 7

7.1. I soci potranno essere chiamati a versare a favore della società ed a fondo perduto somme, infruttifere di interessi, aventi funzione di riserva di capitale sociale. Tali somme, pertanto, resteranno tacitamente acquisite dalla società, andando a costituire parte integrante del patrimonio sociale.

7.2. I soci potranno, nel rigoroso rispetto delle norme fiscali nonché di tutti i presupposti e condizioni previste dal D.lgs 1.9.1993 n. 385, nonché dai regolamenti che ne danno attuazione, loro modifiche ed integrazioni, finanziare la società. Tali finanziamenti potranno, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 del codice civile, essere effettuati anche a titolo completamente gratuito e saranno, quindi, improduttivi di interessi.

7.3. L'organo amministrativo potrà, ritenuta cessata la necessità finanziaria, deliberare la restituzione ai soci, in tutto od in parte ed in proporzione a quanto da ciascuno versato, dei detti finanziamenti.

Art. 8

Azioni

8.1. La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.2. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia, con apposita delibera dell'Assemblea straordinaria, possono essere create nuove particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli artt. 2348 e segg. del codice civile; comunque, tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. In caso di creazione di dette particolari categorie di azioni, le deliberazioni dell'Assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 9

Trasferimento delle azioni

9.1. Definizioni. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente Articolo 9 e nel successivo Articolo 10, i seguenti termini ed espressioni hanno il significato loro di seguito attribuito, restando inteso che i termini definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare, e viceversa.

(a) "Azioni": indica le azioni della società, i warrant e i diritti di opzione in caso di aumento di capitale della società, nonché gli altri strumenti finanziari, in qualunque forma costituiti (ed anche non incorporati in un titolo), che attribuiscono il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni della società.

(b) "Trasferire" e/o "Trasferimento": indicano qualsiasi negozio o atto tra vivi, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione della società, ecc.);



in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o nuda proprietà, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali (ivi inclusi pegno o usufrutto) su tutte o alcune delle Azioni.

9.2. L'efficacia dei Trasferimenti delle Azioni nei confronti della società è in ogni caso subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel libro soci, iscrizioni che l'organo amministrativo effettuerà dopo avere verificato che il Trasferimento delle Azioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto. Nell'ipotesi di Trasferimento delle Azioni senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le Azioni con effetto verso la società'.

Art. 10

Prelazione

10.1. Il socio che intende Trasferire, in tutto od in parte, le proprie Azioni dovrà inviare agli altri soci nonché, in copia, all'organo amministrativo ed al Presidente del Collegio Sindacale, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata (anche a mano) specificando il prezzo, le modalità di pagamento, le generalità dell'acquirente, la sua professione ed allegando il testo del contratto di Trasferimento (la "Comunicazione di Prelazione"), restando inteso che tale contratto dovrà essere sospensivamente condizionato all'adempimento di quanto previsto nel presente Articolo 10. La Comunicazione di Prelazione sarà inviata all'indirizzo risultante dal libro soci.

10.2. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui all'Articolo 10.1. devono darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, all'organo amministrativo e al Presidente del Collegio Sindacale. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le Azioni offerte in vendita, e non solo una parte di esse, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente Articolo 10.1. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le Azioni sono ad essi attribuite in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

10.3 Qualora il corrispettivo previsto per il Trasferimento delle Azioni non fosse interamente rappresentato da denaro si applicheranno le seguenti disposizioni:

(a) contestualmente all'esercizio della prelazione, e pertanto entro e non oltre la scadenza del termine previsto dal precedente Articolo 10.2, i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione possono chiedere, nella stessa comunicazione relativa all'esercizio del diritto di prelazione, che il valore in denaro del corrispettivo delle Azioni non costituito da denaro offerto al socio offerente sia determinato da un esperto ("Arbitro") scelto di comune accordo tra l'offerente e i soci che abbiano esercitato la prelazione ovvero, in mancanza di accordo entro 7 (sette) giorni da tale richiesta, dal

Presidente del Tribunale di Mantova su istanza della parte più diligente;

(b) l'Arbitratore avrà la più ampia facoltà di regolare i propri lavori, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e potrà chiedere alle parti, alla società e a terzi informazioni e documenti necessari per l'espletamento dell'incarico;

(c) nell'effettuare la sua determinazione l'Arbitratore procederà ex art. 1349, comma 1 del codice civile, e dovrà tener conto del valore di mercato delle azioni al momento in cui si è verificata la causa che ne ha determinato la liquidazione ovvero in cui la prelazione è stata esercitata, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale della società, alla sua redditività, al valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, alla sua posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni in società operanti in analoghi settori, non sottovalutando l'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di azioni rappresentanti il cosiddetto "pacchetto di controllo";

(d) la determinazione dell'Arbitratore dovrà essere comunicata all'offerente, ai soci che hanno esercitato la prelazione, all'organo amministrativo e al Presidente del Collegio Sindacale della società entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitratore e sarà definitiva e vincolante per tutti i soci interessati;

(e) salvo quanto di seguito previsto relativamente all'ipotesi di rinuncia di cui alla successiva lettera (f), gli onorari e le spese dell'Arbitratore saranno ripartiti in modo paritario tra il socio offerente e i soci che abbiano esercitato la prelazione;

(f) entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione dell'Arbitratore, sia il socio offerente, sia i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione avranno la facoltà di rinunciare al Trasferimento o all'acquisto, a seconda dei casi, delle Azioni al prezzo determinato dall'Arbitratore, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi ai soci che abbiano esercitato la prelazione o al socio offerente, a seconda dei casi, nonché in copia agli altri soci, all'organo amministrativo e al Presidente del Collegio Sindacale della società. In tal caso, gli onorari e le spese dell'Arbitratore saranno a carico esclusivo dei soci rinuncianti;


(g) la prelazione si intenderà esercitata ad un prezzo complessivo da pagarsi in denaro corrispondente alla somma

(i) della parte del corrispettivo costituito da denaro, e

(ii) del valore in denaro di quella parte non costituita da denaro, come sopra determinato dall'Arbitratore.

Il Trasferimento delle Azioni e il pagamento del prezzo relativo, così determinato, dovranno essere eseguiti contestualmente entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla comunicazione della determinazione dell'Arbitratore.

10.4 Qualora nessun socio eserciti - nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi - il diritto di prelazione, le Azioni saranno liberamente trasferibili, purché a condizioni non differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente Articolo 10.1.



Ove, tuttavia, il socio non Trasferisca le proprie Azioni entro 6 mesi dal momento in cui è divenuto libero di effettuare il Trasferimento delle Azioni al terzo, in caso di successivo Trasferimento delle Azioni, egli dovrà nuovamente offrirle in prelazione ai sensi dei precedenti commi.

Art. 11

Obbligazioni e strumenti finanziari. Patrimoni e finanziamenti destinati

11.1. L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui all'Articolo 17.1.

11.2. L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

11.3. Si applicano tutte le altre disposizioni del Titolo V, Capo V, Sezione VII del Libro V del codice civile.

Art. 12

12.1. La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma del codice civile.

12.2. L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di cui all'Articolo 17.1.

12.3. Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e di servizi non sono trasferibili senza il consenso dell'organo amministrativo di gestione.

L'acquirente subentra nelle obbligazioni dell'alienante.

Gli strumenti finanziari non sono rappresentati da titoli di credito, salva la possibilità di documentare la titolarità e la legittimazione tramite certificati emessi a cura dell'organo amministrativo, non destinati alla circolazione, contenenti le indicazioni che verranno stabilite dalla assemblea che ne delibererà l'emissione.

12.4. Ai portatori degli strumenti finanziari di cui al presente articolo non spetta il diritto di voto in assemblea.

12.5. Il possessore degli strumenti finanziari che risulti inadempiente all'obbligo di effettuare l'apporto promesso, previa costituzione in mora, è sospeso dall'esercizio dei diritti sociali, salvo il risarcimento del danno e la reversione alla società del profitto da lui conseguito, se maggiore. Nei casi più gravi egli può inoltre essere dichiarato decaduto con deliberazione dell'organo amministrativo ed in tal caso gli strumenti finanziari si estinguono, salva ogni altra reciproca azione delle parti. La stessa disciplina si applica in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, allorché si tratti di strumenti finanziari assegnati a dipendenti della società o di società

controllate.

12.6. La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

12.7. La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

12.8. Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni del Titolo V, Capo V, Sezione VII del Libro V del codice civile.

12.9. Per quanto non previsto, agli strumenti finanziari di cui al presente articolo si applicano le norme sulle azioni.

12.10. Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui al presente Articolo 12, oltre a quella contenuta nel Titolo V, Sezione XI Capo V del Libro V del codice civile. La deliberazione relativa è assunta dall'organo amministrativo con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

La medesima competenza è stabilita per la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 bis lettera b) del codice civile.

Art. 13

Assemblea. Convocazione

13.1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

13.2. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

13.3. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci).

13.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

13.5. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli



argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.6. Nell'ipotesi di cui al precedente Articolo 13.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

13.7. Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 del codice civile, è consentito a tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'Assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

13.8. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale od entro il maggior termine di centottanta giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi l'organo amministrativo segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 14

Assemblea - Presidenza

14.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo amministrativo. In caso di assenza o di impedimento di questo, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

14.2. L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci.

14.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 15

Assemblea - Diritto di intervento. Svolgimento

15.1. Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci e siano titolari di azioni aventi diritto di voto. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari e relativa certificazione.

15.2. Ogni socio o portatore/titolare di strumenti finanziari che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del codice civile.

15.3. Per quanto qui non previsto, all'intervento in assemblea si applicano le altre disposizioni dell'art. 2372 del codice civile.

15.4. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
 - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
- 15.5. L'Assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

Art. 16

Assemblea. - Diritto di voto.

16.1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi o che, a fronte del riconoscimento di particolari diritti, siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

16.2. Le azioni prive di diritto di voto o a voto limitato acquistano il diritto di voto qualora la società non ne soddisfi il privilegio, salvi restando gli ulteriori rimedi a disposizione del socio.

Art. 17

Assemblea - Quorum

17.1. L'Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale sulle seguenti materie:

- (a) modificazioni dello Statuto;
- (b) aumento del capitale sociale (con o senza opzione) o delega all'organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale;
- (c) fusione, scissione, scioglimento, liquidazione, nomina dei liquidatori e operazioni straordinarie, ad eccezione delle ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale sociale previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile;
- (d) determinazione dei compensi spettanti ai membri l'organo amministrativo;
- (e) assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- (f) distribuzione degli utili ai soci sotto forma di dividendi; e
- (g) nei casi previsti dai precedenti Articoli 11.1 e 12.2 e dal successivo Articolo 24.1;

L'Assemblea, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale nei casi previsti dai successivi Articoli 21.9, 27.8 e 28.2.

17.2. Negli altri casi, l'Assemblea delibera con le maggioranze



richieste dalla legge. I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

17.3. Le Assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, legalmente assunte, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti fatto salvo, ove per legge, il diritto di recesso.

17.4. L'impugnazione delle deliberazioni dell'Assemblea può essere proposta da tanti soci o portatori/titolari di strumenti finanziari (aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione) che possiedano tante azioni o strumenti finanziari che rappresentino, anche congiuntamente, la percentuale prevista dall'art. 2377 del codice civile.

17.5. Salvo diversa disposizione di legge, le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 18

18.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge; alla delibera di modifica di norme statutarie dovrà essere allegato il nuovo statuto.

18.2. Il verbale deve indicare la data e l'ora dell'assemblea, l'identità dei partecipanti ed il capitale da ciascuno rappresentato (anche in allegato), le modalità e il risultato delle votazioni, identificando (anche in allegato) i soci favorevoli, astenuti e contrari. Deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e trascritto senza indugio nel relativo libro sociale.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Art. 19

19.1. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca i componenti l'organo amministrativo; nomina i sindaci, ivi compreso il presidente del Collegio Sindacale e il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- 3) determina il compenso dei componenti l'organo amministrativo e dei sindaci;
- 4) delibera sulla responsabilità dei membri l'organo amministrativo e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

19.2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello

statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni anche non convertibili e sugli strumenti finanziari anche se non assegnati ai dipendenti della società o di società controllate e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 20

Consiglio di Amministrazione - composizione e riunioni

20.1 la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12.7.2011, n. 120.

E' esclusa la nomina di un Vicepresidente a meno che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche controllanti o regolanti.

20.2. I componenti l'organo amministrativo possono non essere soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I componenti l'organo amministrativo sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque momento per giusta causa. I soci determinano il loro compenso. I componenti l'organo amministrativo possono rinunciare al compenso.

L'organo amministrativo può nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo a tale organo.

20.3 L'organo amministrativo si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, in Italia ovvero all'estero tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni dell'organo amministrativo, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute dell'organo amministrativo; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

20.4 Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 20.5 l'organo amministrativo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

20.5 Nelle materie indicate nel successivo Articolo 22.3, l'organo

amministrativo delibera con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli amministratori. In caso di quoziente frazionario si procede all'unità superiore qualora la cifra decimale sia superiore allo 0,5 (zero virgola cinque) ed all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia uguale o inferiore a 0,5 (zero virgola cinque).

20.6 Le riunioni dell'organo amministrativo sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni dell'organo amministrativo lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

20.7 Le riunioni dell'organo amministrativo potranno tenersi anche tramite teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. Alle predette condizioni l'organo amministrativo si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione per stilare il verbale ed apporre la propria sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle adunanze. Qualora il Presidente non si trovasse nel territorio dello Stato Italiano, il luogo in cui si intende riunito l'organo amministrativo coincide con quello nel territorio dello Stato Italiano nel quale si trova il Segretario, il quale provvederà alla redazione del verbale.

Il Segretario, su indicazione del Presidente o dei Consiglieri, può conservare ed archiviare le registrazioni della videoconferenza.

Art. 21

Nomina

21.1. La nomina dei componenti l'organo amministrativo avviene sulla base di liste presentate dai soci che da soli o unitamente ad altri soci siano complessivamente titolari di una quota rappresentante almeno il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale.

21.2. È fatto divieto ai soci, alle società che li controllano, quelle controllate o sottoposte a comune controllo - intendendosi per controllo i rapporti contemplati dall'art. 2359, comma 1 del codice civile - di presentare, concorrere a presentare o votare più di una lista, neppure per interposta persona o società fiduciaria.

21.3. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

21.4. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso degli eventuali requisiti stabiliti dalla normativa applicabile, né possono essere inseriti candidati che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della

società almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'Assemblea sino al giorno dell'Assemblea compreso.

21.5. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati dichiarano di accettare, ove nominati, la carica e attestano, sotto la propria responsabilità, la sussistenza degli eventuali requisiti normativamente previsti per la carica. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.

21.6. All'elezione degli amministratori si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 3 (tre) amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima;

(b) dalla seconda lista più votata saranno tratti 2 (due) amministratori, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima.

21.7. Salvo quanto previsto nell'Articolo 21.8 che segue, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, l'organo amministrativo procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati appartenenti alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 2.07.2011, n. 120.

21.8. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori, l'intero organo amministrativo si intenderà dimissionario e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero organo amministrativo, in base a quanto previsto dal presente Articolo 21.

21.9. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste ovvero la presentazione di un numero di liste inferiore a 2), la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente Articolo 21, a tale nomina provvederà l'Assemblea che delibera, in prima convocazione, con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale ed in seconda convocazione con le maggioranze richieste dalla legge.

Art. 22

Competenza e deleghe

22.1. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. Fermi restando i poteri riservati dalla legge e/o dagli Articoli 22.2 e 22.3 dello statuto rispettivamente all'Amministratore Delegato e all'organo amministrativo, è attribuito al Presidente il potere di vigilare sull'andamento della gestione della società e di compiere le seguenti attività:

(a) coordinare lo svolgimento dei lavori dell'organo

amministrativo, operando di concerto con l'Amministratore Delegato al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni di tale organo;

(b) promuovere l'immagine della società, nel rispetto del budget e degli indirizzi stabiliti dall'organo amministrativo, e rappresentare la società in occasione degli eventi pubblici, sociali ed istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare, fermo restando che il Presidente sarà tenuto a concordare con l'Amministratore Delegato le dichiarazioni pubbliche inerenti la società; e

(c) vigilare su e controllare l'attuazione dei piani strategici e del budget approvati dall'organo amministrativo ;

(d) vigilare e controllare l'attuazione dei piani di investimento e delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti approvati dall'organo amministrativo .

22.2. L'organo amministrativo elegge tra i suoi componenti un Amministratore Delegato, attribuendo allo stesso tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria della società non riservati ad altri organi sociali dalla legge o dal presente statuto, ivi inclusi i seguenti poteri:

(i) proporre all'organo amministrativo la bozza dei piani strategici, del budget, dei piani di investimento e delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti;

(ii) compiere tutti gli atti previsti nei documenti di cui al precedente punto (i) (e loro successive modifiche) così come approvati dall'organo amministrativo ;

(iii) procedere alla definizione delle linee guida in materia del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti, e alla definizione dell'organigramma aziendale contenente l'indicazione dei direttori, del primo livello e del secondo livello da sottoporre per l'approvazione all'organo amministrativo e quindi assumere e licenziare il personale, con esclusione di quello dirigenziale;

(iv) rappresentare la società presso le associazioni di categoria e le associazioni sindacali, curando i rapporti con tali associazioni, previa consultazione con il Presidente;

(v) compiere tutti gli atti di gestione non rientranti nei documenti di cui al precedente punto (i) (e loro successive modifiche) che non siano riservati ad altri organi della società, compresi gli atti aventi ad oggetto la compravendita e/o la permuta di mezzi di trasporto pubblico, purché comportanti impegni il cui valore, per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione), non sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

Resta inteso che l'Amministratore Delegato potrà nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri conferitigli e che questi avrà, tra l'altro, l'obbligo di riferire all'organo amministrativo con cadenza almeno bimestrale circa il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

22.3. Non sono delegabili dall'organo amministrativo, oltre alle

materie riservate per legge allo stesso, le seguenti materie:

- (i) approvazione dei piani strategici, del budget, dei piani di investimento, delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti;
 - (ii) acquisto, vendita, permuta, conferimento, e in genere atti di trasferimento ovvero di sottoscrizione di partecipazioni, aziende, rami di aziende e immobili;
 - (iii) partecipazione a gare, al di sopra della soglia comunitaria, nel settore del trasporto pubblico di persone con qualsiasi modalità effettuate;
 - (iv) investimenti non previsti nei piani strategici e nel budget approvato dall'organo amministrativo, ogni qualvolta tali investimenti comportino, da soli o unitamente ad altri investimenti collegati, esborsi e/o impegni di spesa superiori a Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);
 - (v) assunzione di finanziamenti ed emissione di prestiti obbligazionari che comportino, da soli o unitamente ad altri finanziamenti o emissione di prestiti obbligazionari collegati, esborsi e/o impegni superiori a Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero);
 - (vi) concessione di finanziamenti e di garanzie a terzi diversi da società controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del codice civile, dalla società;
 - (vii) delibere relative ad azioni di fronte ad autorità giudiziarie o a organi arbitrali di valore superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantomila virgola zero zero);
 - (viii) nomina e revoca dell'Amministratore Delegato;
 - (ix) contratti tra la società e uno dei soci o società facenti parte dello stesso gruppo di uno dei soci;
 - (x) approvazione delle linee guida in materia del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti, e dell'organigramma aziendale contenente l'indicazione dei direttori, del primo livello e del secondo livello e assunzione e licenziamento del personale dirigenziale;
 - (xi) conferimento di ulteriori deleghe di potere, rispetto a quelle previste dal presente statuto, all'Amministratore Delegato e al Presidente e determinazione dei compensi dei consiglieri delegati, sentito il parere del Collegio Sindacale;
 - (xii) determinazioni relative ai compensi degli amministratori, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea.
- È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

Art. 23

Poteri di gestione

23.1. All'organo amministrativo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di delega ai sensi del precedente Articolo 22.

23.2 L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino

decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il Direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società, organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Art. 24

Rimborso spese e compensi

24.1. Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea stabilisce, con la maggioranza prevista dall'Articolo 17.1, i compensi a favore dei componenti l'organo amministrativo.

È fatto divieto di corrispondere ai membri l'organo amministrativo della società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

24.2 L'organo amministrativo, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea ai sensi dell'Articolo 17.1(d) che precede, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina il compenso del Presidente.

Art. 25

Rappresentanza Legale

25.1. La rappresentanza della società spetta al Presidente dell'organo amministrativo e, nei limiti della delega conferitagli, all'Amministratore Delegato. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della società spetta, in successione all'Amministratore Delegato e agli altri amministratori.

25.2. La rappresentanza della società spetta anche ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 26

Responsabilità

Azione di responsabilità

26.1. Quando l'azione di responsabilità contro i componenti l'organo amministrativo è promossa con deliberazione dell'Assemblea, la società può rinunciare all'esercizio di tale azione o transigere sulla stessa, purché la rinuncia o la transazione sia approvata con deliberazione assembleare e non vi sia il voto contrario di tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale.

Possono esercitare l'azione di responsabilità anche i soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Art. 27

Collegio Sindacale

27.1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, nominati ai sensi di legge e in conformità agli obblighi di cui alla Legge 12.07.2011, n. 120. Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Il Collegio Sindacale opererà a termini di legge e potrà riunirsi in videoconferenza nel rispetto delle condizioni di cui al precedente Articolo 20.8.

27.2. L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio Sindacale determina anche la retribuzione annuale per l'intero periodo della sua durata in carica. È fatto divieto di corrispondere ai componenti il

Collegio Sindacale della società gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

27.3. I componenti del Collegio Sindacale sono nominati sulla base di liste presentate dai soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 40% (quaranta per cento) del capitale sociale. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'Assemblea chiamata ad eleggere i sindaci sino al giorno dell'Assemblea compreso.

27.4. I precedenti Articoli 21.2, 21.3, 21.4 e 21.5 si applicano, in quanto compatibili, anche in relazione alla nomina del Collegio Sindacale e alle liste di candidati da presentarsi a tal fine.

27.5. Ciascuna lista si compone di due sezioni, una per i soggetti candidati alla carica di sindaco effettivo e una per i soggetti candidati alla carica di sindaco supplente.

27.6. All'elezione del Collegio Sindacale si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella medesima lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente. Tra i sindaci effettivi così eletti, assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato indicato per primo nella lista;

(b) dalla seconda lista più votata saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella medesima lista, un sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente.

27.7. Se nel corso dell'esercizio si rende necessaria la sostituzione di un sindaco effettivo, a questi subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno.

27.8. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste ovvero la presentazione di un numero di liste inferiore a 2), la nomina del Collegio Sindacale non possa avvenire in base a quanto previsto dal presente Articolo 27, a tale nomina provvederà l'Assemblea che delibera, in prima convocazione, con la maggioranza del 75% del capitale sociale ed in seconda convocazione con le maggioranze richieste dalla legge.

Art. 28

Controllo Contabile

28.1 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata, per determinazione dell'assemblea ordinaria, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti sulla società non può essere affidata al Collegio Sindacale.

28.2 Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea che delibera, in prima convocazione, con la maggioranza del 75% del capitale sociale.

28.3 Il compenso del soggetto incaricato della revisione legale dei conti è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora l'Assemblea dei soci, nel procedere alla nomina, non abbia deliberato diversamente, l'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data

dell'Assemblea prevista per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato mediante delibera dell'Assemblea.

Art. 29

Recesso del socio

29.1. Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 e seguenti del codice civile. Per la determinazione del valore delle azioni si devono rispettare i criteri stabiliti dall'Articolo 10.3(c) del presente statuto.

Art. 30

Bilancio

30.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

30.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

30.3. Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In quest'ultimo caso peraltro l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Art. 31

Destinazione degli utili

31.1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

31.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla Assemblea ordinaria dei soci, a norma dell'art. 2364 del codice civile. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

31.3. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. L'Assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

31.4. Qualora il bilancio della società sia assoggettato per legge al controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi a norma dell'art. 2433 bis del codice civile.

Art. 32

Scioglimento e liquidazione

32.1. Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al Titolo V, Capo VIII del Libro V del codice civile.

Art. 33

Clausola compromissoria

33.1. Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile nella cui circoscrizione territoriale la società ha sede.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Al Collegio Arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari.

In tal caso il collegio potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

33.2. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto, deciderà a maggioranza dei membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, secondo le norme del codice di procedura civile ed in via rituale.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

33.3. Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

33.4. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

33.5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di cui al precedente Articolo 17.1. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

33.6 Per le controversie che non possono essere sottoposte ad arbitrato avrà competenze esclusiva il Foro di Mantova.

Art. 34

Disposizioni generali

34.1. Riferendosi il presente statuto a società non rientrante tra quelle di cui all'art. 2325-bis del codice civile, non trovano applicazione le disposizioni di legge e del codice civile dettate specificatamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; nel caso in cui la società intendesse fare ricorso al mercato del capitale di rischio dovranno essere apportate al presente statuto, con apposita deliberazione di assemblea straordinaria, le relative modifiche.

34.2. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre disposizioni normative, civilistiche e pubblicistiche, applicabili in materia. Non si applicano le eventuali disposizioni del presente Statuto che siano in

conflitto con disposizioni normative, civilistiche e pubblicistiche,
applicabili in materia.

Mantova, 20 novembre 2018



Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22 febbraio 2007
mediante M.U.I.

Io sottoscritto Dott. Massimo Bertolucci, Notaio in Mantova ed iscritto
al Collegio Notarile di Mantova, certifico che la presente e' copia su
supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si
trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Mantova